**D. Lgs. 33/2013**

**Art. 10**

*Coordinamento con il Piano triennale per la prevenzione della corruzione*

*1. Ogni amministrazione indica, in un'apposita sezione del Piano*

*triennale per la prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1, comma 5, della legge n. 190 del 2012, i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del presente decreto.*

2. *COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97))*.

*3. La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce*

*un obiettivo strategico di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali.*

4. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance.

5. Ai fini della riduzione del costo dei servizi, dell'utilizzo

delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonche' del conseguente risparmio sul costo del lavoro, le pubbliche amministrazioni provvedono annualmente ad individuare i servizi erogati, agli utenti sia finali che intermei, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Le amministrazioni provvedono altresi' alla contabilizzazione dei costi e all'evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonche' al monitoraggio del loro andamento nel tempo, pubblicando i relativi dati ai sensi dell'articolo 32.

6. Ogni amministrazione presenta il Piano e la Relazione sulla performance di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 150 del 2009 alle associazioni di consumatori o utenti, ai centri di ricerca e a ogni altro osservatore qualificato, nell'ambito di apposite giornate della trasparenza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

7. *COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97))*.

8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente» di cui all'articolo 9:

*a) il Piano triennale per la prevenzione della corruzione;*

b) il Piano e la Relazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

c) i nominativi ed i curricula dei componenti degli organismi indipendenti di valutazi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009;

d) *((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97))*.

9. La trasparenza rileva, altresi', come dimensione principale ai fini della determinazione degli standard di qualita' deiservizi pubblici da adottare con le carte dei servizi ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, cosi' come modificato dall'articolo 28 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

**D. Lgs. 33/2013**

**Art. 32**

 Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati

1. Le pubbliche amministrazioni ***(e i gestori di pubblici servizi))*** pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualita' dei servizi pubblici.

2. Le pubbliche amministrazioni ***((e i gestori di pubblici***

***servizi,))***, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano:

a) i costi contabilizzati ***((...))*** e il relativo andamento nel tempo;

b) ***((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97))***.